

STATUTO

"ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ABRUZZO PER LE TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO "ITS ACADEMY"

Art.1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ABRUZZO PER LE TECNOLOGIE PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI E PER IL TURISMO "ITS ACADEMY" (Istituto tecnico superiore area tecnologica delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo) con sede legale nella provincia di Teramo e con lo scopo di far parte del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione ITS Academy").

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 - Missioni e scopi della Fondazione ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate

competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: (a titolo esemplificativo e non esaustivo, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4 - Patrimonio

La fondazione è dotata di un patrimonio di 218.000 euro. Il patrimonio della fondazione è composto:

- a) Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) Dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) Dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti

pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- Ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio d'esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

5. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione così come analiticamente elencati ed identificati nella comparsa dell'atto costitutivo ed in questa sede integralmente riportati e trascritti:

- 1) **I.I.S V.CROCETTI-V.CERULLI DI GIULIANOVA** con sede in GIULIANOVA (TE) Via Gramsci 68 - 64021 C.F. 91041900670, Istituto di istruzione secondaria superiore statale che in relazione all'art. 13 della legge 40/2007 appartiene all'ordine tecnico/professionale ubicato nella provincia sede della fondazione;
- 2) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO** con sede in TERAMO Via Balzarini n. 1 CAP 64100 C.F. 92012890676, dipartimento Universitario di riferimento della Fondazione;
- 3) **COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO** con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Piazza IV Novembre CAP 64023 C.F. 82000070670, Ente Locale di riferimento della fondazione;
- 4) **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO** con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 86 L'AQUILA CAP 67100 C.F. 02016350668 - Ente locale;
- 5) **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA** con sede legale in Piazza G.B. Vico n. 3 - CAP 66100 CHIETI, C.F. 02558590697 -Ente Locale;
- 6) **CONSORFORM SOC. CONS. A R.L.** con sede in TERAMO Via Molinari 2/B CAP 64100 C.F. 00784950677, Struttura formativa, ubicata nella provincia sede della Fondazione, ente formativo di riferimento della Fondazione;
- 7) **ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO SOC. CONS. A R. L.** con sede in Loc.ta Piana Santa Liberata snc, CAP 67031 Castel di Sangro (AQ) C.F. 01821630660, impresa del settore produttivo di riferimento della Fondazione;
- 8) **CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO** - Via Raiale 110 /Bis - 65128 Pescara C.F. 80000150690 - Associazione di categoria;
- 9) **CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL'ARTIGIANATO E DELLE PICCOLA MEDIA IMPRESA - CNA ABRUZZO** con sede in Pescara Via Cetto Ciglia n. 8 CAP 65128, C.F. 91006610686 - Associazione di categoria;
- 10) **COMUNE DI TERAMO** con sede in Via Carducci n. 33 C.F. 00174750679 - Ente Locale;
- 11) **PROVINCIA DI TERAMO** con sede 11) in Via G. Milli, 2 C.F. 80001070673 - Ente locale;
- 12) **COMUNE DI ALBA ADRIATICA** con sede in Via Cesare Battisti n. 24 C.F. 00285510673;
- 13) **I.I.S. DI POPPA - ROZZI TERAMO** con sede in TERAMO Via Barnabei 2, CAP 64100 - IIS Alberghiero/Turistico;
- 14) **FONDAZIONE TERCAS** con sede in Via Largo Melatini 17/23 CAP 64100 Teramo C.F. 92011020671 - fondazione bancaria;
- 15) **AGIRE SOC. CONS. A R.L.** Polo di innovazione Agroalimentare regione Abruzzo con sede in Teramo Via Isidoro e Lepido Facii snc CAP 64100, C.F. 01776590679 - ente di ricerca;
- 16) **S.I.G.E.T. S.R.L.** con sede in Piazzale Amrocchi -Pietracamela (Prati di Tivo) (TE) CAP 64047 C.F. 00099970675 - Impresa;

- 17) **Servizi Turistici Gran Sasso Srl** con sede in Piazzale Amorocchi - Pietracamela (Prati di Tivo) (TE) CAP 64047 C.F. 01982960674 - Impresa;
- 18) **Smart Academy S.R.L.** (già GES.FO.LAV.) con sede in Via Piemonte 1 ISERNIA (IS) CAP 86170 C.F. 00872910948 - ente di formazione accreditato regione Molise;
- 19) **EDILIZIA TRIS S.R.L.** (Villaggio Lido d'Abruzzo) con sede in Fraz. Cesenà, 6 S. Onofrio (TE) CAP 64017 C.F. 00212500672 - Impresa;
- 20) **Destinazione Gusto S.R.L.** con sede in Via Nazionale, 136 Tortoreto (TE) CAP 64018 C.F. 01882050675 - Impresa;
- 21) **DMC HADRIATICA S.C.A.R.L.** con sede in Via Vittorio Emanuele, s.n. Sant'Omero (TE) CAP 64027 C.F. 01863530679 - Impresa;
- 22) **DMC MARSICA S.C.A.R.L.** con sede in Via Monte Velino, 61 Avezzano (AQ) CAP 67051 C.F. 01892790666 - Impresa;
- 23) **I.I.S.S. PATINI-LIBERATORE** con sede in Via dei Caraceni, 8 Castel Di Sangro (AQ) CAP 67031 - IISS;
- 24) **XENIA S.P.A. SB** con sede in Via Falzarego, 1 Baranzate (MI) CAP 20021 C.F. 01691390692 - Impresa;
- 25) **COMUNE DI PIETRACAMELA** con sede in Via Roma, 14 Pietracamela (TE) CAP 64047 C.F. 80005250677 - Ente locale;
- 26) **ASSOCIAZIONE CESCOT ABRUZZO SRL** con sede in Via Raiale 110/bis Pescara (PE) CAP 65128, C.F. 01330280684 - ente di formazione;
- 27) **FONDAZIONE OSA** con sede in Nucleo Industriale campo di Pile L'Aquila (AQ) CAP 67100, P.IVA e C.F.01262860669 - Fondazione attività in ambito formativo industriale;
- 28) **CONSORZIO UP** con sede in Viale Marche 22 - Roseto degli Abruzzi CAP 64026 P.IVA e C.F. 019955140676 - Consorzio ente di formazione accreditato;
- 29) **BEST IDEAS SRL** con sede in Via Nazionale Adriatica Nord, 58 - Francavilla al Mare (CH) CAP 66023 C.F. 02105860692 - SRL ente di formazione accreditato;
- 30) **ALTO SANGRO TURISMO SOC. CONS. A R.L.** con sede in Via Sangro Palazzo Terminal snc - Castel di Sangro (AQ) CAP 67031 C.F. 01815590664 - Impresa;
- 31) **COMUNE DI CASTEL DI SANGRO** con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 2 - 67031 Castel di Sangro C.F.82000330660 - ente locale;
- 32) **SOCIETA' CONSORTILE TERRE PESCARESI** con sede in Manoppello Via Andrea Doria snc. CAP 65025 Manoppello (PE) C.F. 01636690685 - ente di formazione accreditato;
- 33) **CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO** con sede in via degli Artigiani n. 20 - Caste di Sangro - Cap 67031 C.F. 01598730669 - Ente di Formazione.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e

internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Partecipanti

Alla Fondazione ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione. Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di fondatori e partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione

con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;

- il Consiglio di amministrazione;

- l'Assemblea dei partecipanti;

- il Comitato tecnico-scientifico;

- il Revisore dei conti;

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, ed è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo

di cinque membri, incluso il Presidente. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti. Il Consiglio di amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a. elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

b. designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

c. predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d. esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

e. approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f. approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g. propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h. istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti

3. È compito del Consiglio di amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

4. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di amministrazione sostituito.

5. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Revisore dei Conti.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da

inoltrare, a mezzo P.E.C. o mezzo equipollente idoneo ad attestare, la consegna all'interessato, In caso di urgenza la consegna può avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione sempre a mezzo PEC o altro mezzo idoneo ad attestare la consegna all'interessato.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11. Il Consiglio di amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

12. Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 2, lettere a), c), d), e), e g).

Art. 12 - Assemblea dei partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

a. ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;

b. ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti

ai membri Fondatori.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a. stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b. esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

c. approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di amministrazione;

d. delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

e. può articolare proposte al Consiglio di amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f. nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;

g. nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

h. delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;

i. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

j. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

k. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

l. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

m. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

n. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

4. Il Presidente può convocare l'Assemblea quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci fondatori. In tal caso la convocazione deve essere effettuata entro e non oltre 15 gg di Calendario dall'avvenuta ricezione della richiesta. Le convocazioni si riterranno valide se fatte almeno sei giorni di calendario prima della data dell'adunanza con modalità che attestino l'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione che potrà avvenire solo in un giorno diverso.

5. Le Assemblee possono svolgersi anche fuori la sede legale purché in Italia. Ciascuna persona che parteciperà all'Assemblea non potrà avere che una sola delega.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero minimo di tre e massimo di 19 tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- a. che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

6. Il comitato è convocato dal presidente almeno 48 ore prima della riunione con qualsiasi mezzo che ne consenta l'identificazione dell'avvenuta.

7. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo libro II del Codice Civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non

agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto di cui ai commi 2 e 4 può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili messi a disposizione dai soci fondatori e/o partecipanti rimangono ai soci conferenti sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali.

I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 17 - Strumenti deflattivi del contenzioso

Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo

infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché le altre norme vigenti."

3) di approvare il testo del nuovo statuto della fondazione che nella sua versione aggiornata si allega sotto la lettera "B";

4) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Scritto parte di mio pugno e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia in pagine 37 (trentasette) di 10 (dieci) fogli viene firmato a margine dei fogli intermedi, negli allegati e sottoscritto alle ore tredici e minuti venti.

F.to: Erminio Maria Gabriel Di Lodovico

F.to: Alfonso Mancini Notaio